


ESENTE ROLLO

6099

1097 108,00



Società Arrampicata Sportiva Palavela - Associazione Sportiva Dilettantistica - SASP

Verbale d'Assemblea Straordinaria

1° Marzo 2012

Il 1° Marzo 2012 in prima convocazione alle ore 18 è stata convocata presso la sala riunioni dell'impianto sportivo di Cs Tazzoli, 78 di Torino l'Assemblea Straordinaria dell'associazione con ordine del giorno:

- Adeguamento dello Statuto

Erano presenti in Assemblea 8 soci e altri 542 deleganti, su un totale di 670 soci (Soci Ordinari 598; CAS 2012: 5; CAS 2011/2012: 67). Di conseguenza, è stata superata la quota di due terzi dei soci ai sensi dell'art. 16, comma b) dello statuto vigente: l'Assemblea Straordinaria è perciò dichiarata valida.

Andrea Barabino viene nominato Presidente dell'Assemblea e Stefano Rosso Segretario verbalizzante.

Il Presidente SASP Andrea Mellano, prendendo la parola, presenta il testo dello statuto come proposto dal Consiglio direttivo della SASP.

Si da lettura esaustiva di tutti gli articoli dello Statuto sotto esame.

Dopo ampia discussione, si procede alla votazione.

Si procede quindi alla votazione e l'Assemblea **approva** il nuovo statuto nel testo proposto dal Consiglio, all'unanimità (maggioranza del 51% a 281 voti), con 550 voti favorevoli.

Il Segretario

Stefano Rosso

Presidente dell'Assemblea

Andrea Barabino

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

“Società Arrampicata Sportiva Palavela - Associazione Sportiva Dilettantistica”, siglabile **“SASP”**.

L'Associazione è stata costituita in data 4 aprile 1987, dai soci fondatori Signori Francesco Azzariti, Andrea Mellano, Paolo Merli, Marco Maria Sclaris, Vito Specchia (registrata a Torino il 16 aprile 1998 rep.11022-fasc.4481 notaio Francesco Piglione).

L'Associazione ha sede in Torino, Via San Secondo 92/D. Al consiglio direttivo è demandata la facoltà di istituire sedi secondarie, nel numero e nelle località che di volta in volta riterrà opportuno, nonché di cambiare l'ubicazione della sede principale nell'ambito dello stesso comune.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e la pratica dell'attività agonistica, amatoriale e didattica dell'arrampicata sportiva, nonché:

- gestire impianti propri o di terzi (in affitto, in uso o in proprietà) adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- promuovere, propagandare, organizzare attività dilettantistica e competizioni di arrampicata sportiva secondo le norme ed i regolamenti degli organismi nazionali sportivi riconosciuti;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- assistere gli atleti nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
- promuovere la creazione e la valorizzazione di centri attrezzati per l'arrampicata sportiva in piena sicurezza;

- istituire corsi propedeutici e specialistici;
- favorire la formazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti federali della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - F.A.S.I. di istruttori ed allenatori, i quali dovranno essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dagli organismi federali nazionali della F.A.S.I. e del C.O.N.I.;
- favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive della F.A.S.I. nonché con tutti gli enti sportivi e del tempo libero.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- esercitare, in via non prevalente e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- accettare donazioni, successioni ed atti di liberalità in genere,
- attivare il rapporto con sponsor ed altri partner per il finanziamento delle attività sociali.

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, tuttavia può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - F.A.S.I.; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della F.A.S.I. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede dell'attività, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria;
 - B. mancato rinnovo del tesseramento, nonché del versamento della quota associativa, entro la scadenza, fissata al 31 dicembre dell'anno di tesseramento, c.d. anno sociale.
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo può essere appellato all'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione è immediatamente esecutivo, salvo revoca dell'assemblea ordinaria, in caso di appello dell'interessato.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.
- d) Il revisore dei conti

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, e comunque nel comune dove ha sede l'Associazione.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il socio avente diritto di voto potrà essere rappresentato da altri soci in assemblea, con un massimo di due deleghe per socio.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima, che diventano 30 in caso di assemblea elettiva, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, atti e contratti relativi all'assunzione di mutui o finanziamenti, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- il presidente,
- tre consiglieri,
- un rappresentante degli atleti, eletto dagli atleti tesserati presso la società,
- un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici tesserati presso la società,

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci tesserati alla SASP in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno; le candidature devono essere inviate alla segreteria entro 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, e la convocazione dovrà avvenire con un preavviso minimo di otto giorni, a mezzo mail o fax.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato dal presidente.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 20 – Il tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 21 – Il revisore dei conti

Il revisore dei conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, e può essere eletto anche fra non soci. Viene eletto dall'assemblea, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile; non decade in caso di decadenza del consiglio direttivo.

Il revisore contabile ha il compito di controllare la gestione amministrativa, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 22 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio annuale dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno.

Articolo 24 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 25 – Il Presidente onorario

L'assemblea ordinaria dell'Associazione può nominare il presidente onorario dell'Associazione. La carica è vitalizia, salvo rinuncia dell'interessato.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.A.S.I..

Art. 27 – Trasformazione

L'Assemblea straordinaria dei soci, debitamente convocata nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto, potrà deliberare, con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, la trasformazione eterogenea del presente assetto associativo in altra forma associativa consentita dalle vigenti leggi e dagli statuti federali e regolamentari.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile.

